

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Patrizia Macrì

LA RATEIZZAZIONE CON EQUITALIA

PREMESSA

Nello scorso articolo abbiamo trattato la rateizzazione delle somme non ancora “iscritte a ruolo” ossia per le quali non è ancora pervenuta la c.d. cartella esattoriale. In questo articolo, ci occuperemo, invece delle somme per cui è stato notificato il debito da Equitalia (o agenzie similari a seconda del nostro territorio di appartenenza) a seguito del mancato pagamento dei vari avvisi bonari. Infatti, il contribuente che abbia dei debiti con uno degli istituti statali (inps, inail, agenzia entrate ecc.) per i quali abbia ricevuto la notifica del debito può richiedere la rateizzazione anche all’Ente preposto alla riscossione. Dobbiamo inoltre considerare che negli ultimi anni, proprio per venire incontro ai contribuenti in difficoltà a causa della crisi economica, l’istituto della rateazione è stato oggetto di numerosi interventi sia di natura normativa che di carattere operativo interno. Gli ultimi interventi in materia sono dettati dalla direttiva Equitalia 7/2012 e dalla legge 44/2012, nonché dal decreto legge 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013 che hanno reso maggiormente accessibile questa possibilità semplificandone anche le procedure e allungando i tempi di rientro del debito.

PIANO DI RATEIZZAZIONE

A seguito delle ultime novità legislative, è possibile richiedere:

- Un piano di **rateazione ordinario** con il quale si possono ottenere fino ad un massimo di 72 rate (pari a 6 anni di dilazione)
- Un piano di **rateazione straordinario** con il quale si possono ottenere fino ad massimo di 120 rate (pari a 10 anni di dilazione)

N.B. La rateazione straordinaria può essere concessa solamente per i casi di grave e comprovata situazione di difficoltà dovuta alla grave crisi economica che stiamo vivendo e non alla responsabilità personale del contribuente (persona fisica ovvero società).

I piani di rateazione ordinario e straordinario sono considerati dall'Ente per la riscossione **piani alternativi**. Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiedere l'accesso al piano straordinario ottenendo un diniego, potrà sempre richiedere l'accesso al piano ordinario non configurandosi come impedimento il diniego precedentemente ricevuto. Allo stesso modo, coloro che hanno in corso una rateizzazione con un piano di rateazione ordinario di 72 rate, ottenuto prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno previsto anche il piano di rateazione straordinario, possono, avendone i requisiti, chiedere di trasformare il loro piano da ordinario in straordinario.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PIANO STRAORDINARIO

Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, deve essere attestata dallo stesso debitore con **istanza motivata**. Tale istanza deve essere presentata all'agente per la riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti per l'accesso al piano di rateazione straordinaria. L'agente per la riscossione concede infatti i piani straordinari solamente nel caso in cui ricorrano *congiuntamente* la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del debito secondo un piano ordinario e quella di **solvibilità** dello stesso debitore. Lo stato di solvibilità del debitore viene valutato in riferimento al piano di rateazione concedibile. Le condizioni vengono ritenute esistenti quando l'importo della rata:

- **Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati** è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza stessa;
- **Per i soggetti diversi da quelli indicati nel punto precedente** è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e così come chiarito dall'art. 2425 numeri 1) 3) e 5) del c.c. e l'indice di liquidità (dato dal rapporto tra liquidità differita + liquidità corrente su

Passivo corrente) è compreso tra lo 0,50 e 1,00. A tal fine il debitore deve allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

N.B. Anche nel caso in cui l'ente per la riscossione accordi al contribuente il piano di rateazione straordinario non è detto che lo stesso ottenga 120 rate. Il numero delle rare, infatti, viene modulato in funzione al rapporto esistente tra la rata e il reddito (per le persone fisiche o le ditte individuali) o il valore della produzione (per le società e altri soggetti diversi dai precedenti) secondo tabelle appositamente elaborate dall'Ente stesso.

TABELLA "A"

RATA/VALORE PRODUZIONE		RATE CONCEDIBILI
DA	A	N.
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74
10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
RATA/VALORE PRODUZIONE		RATE CONCEDIBILI
DA	A	N.
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94
14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98

15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
DA	A	N.
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114
18,41%	18,60	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
OLTRE 19,40%		120

TABELLA "B"

RATA/REDDITO		RATE CONCEDIBILI
DA	A	N.
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76
21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
22,41%	22,80%	79
22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
DA	A	N.
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85

25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97
30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99
30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
DA	A	N.
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119
Oltre 38,80%		120

N.B. Altro punto da tenere presente nella determinazione del numero delle rate è che l'importo di ogni singola rata NON può essere inferiore ad € 100,00.

E' bene ricordare che da Maggio del 2013, a seguito di una direttiva di Equitalia, la richiesta di rateazione per debiti **fino a 50.000,00 euro** può essere richiesta con **domanda semplice** senza che sia necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. E' anche possibile richiedere un piano di dilazione **a rate variabili e crescenti** in luogo di rate costanti. Tale possibilità è stata prevista in un'ottica di ulteriore aiuto al contribuente in momentanea difficoltà in quanto avrà la possibilità di pagare rate di importo inferiore all'inizio della rateazione che diventeranno più alte in seguito quando magari la sua situazione finanziaria sarà migliorata.

AUTORIZZAZIONE ALLA DILAZIONE E CONSEGUENZE

In base alla normativa vigente (decreto legge 69/2013) si decade dal beneficio della dilazione in caso di **mancato pagamento di otto rate anche non consecutive**. La previgente normativa prevedeva la decadenza della rateazione a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive. Anche in questo caso, quindi, l'intervento legislativo, ha voluto venire incontro alle esigenze del contribuente dandogli la possibilità di saltare un maggior numero di rate senza per questo perdere il diritto alla rateazione stessa. Inoltre, l'agente per la riscossione, **non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva** una volta che al contribuente sia stato concesso un piano di dilazione del pagamento del dovuto e fintanto che lo stesso sia in regola con i pagamenti. Altro punto di fondamentale importanza è quello per cui il contribuente che abbia fatto richiesta di una dilazione di pagamento e che abbia ottenuto l'autorizzazione al versamento rateale NON è più considerato inadempiente e può richiedere il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per poter partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. La domanda va compilata utilizzando i moduli all'uopo predisposti dall'Ente e disponibili anche sul sito internet dell'Ente stesso. In particolare:

➤ **le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati** per richieste la dilazione di importi inferiori ai 50.000,00 euro devono compilare il modello denominato ALLEGATO 1;

- **le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati** per richieste la dilazione di importi superiori ai 50.000,00 euro devono compilare il modello denominato ALLEGATO 2 fornendo:
- certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge a rilasciare tale certificazione e cioè **Comuni, Caf convenzionati con l'Inps, Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, Inps.**

N.B. Possono verificarsi anche dei casi eccezionali che non rientrano nelle tipologie su menzionate. In questi casi la documentazione da allegare riguarda l'attestazione delle particolari situazioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'ISEE.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la documentazione da presentazione in questi casi può essere documentazione attestante:

- la cessazione del rapporto lavorativo per i lavoratori dipendenti;
- l'insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'ISEE del nucleo familiare.

- **Le società a responsabilità limitata dotate o non dotate di organo di controllo contabile, le società cooperative e le mutue assicuratrici dotate o non dotate di organo di controllo contabile, le società per azioni, le società in accomandita per azioni ed i consorzi con attività esterna,** per richieste di dilazione di importi superiori a 50.000,00 euro devono compilare il modello denominato ALLEGATO 3 e fornire all'Ente per la riscossione:

- Il prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata;
- Copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese

N.B. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio

chiuso da non oltre sei mesi) dovrà essere prodotta in alternativa all'ultimo bilancio approvato e depositato, una:

- Relazione economico-patrimoniale;
- Redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c.;
- Risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- Comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede, ossia, oltre l'importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella;
- Approvata dall'organo di controllo contabile;
- Relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale.

Nel caso in cui la relazione economico-patrimoniale sia relativa ad un periodo di riferimento infrannuale, ai fini della determinazione dell'indice Alfa, occorre indicare se "il valore della produzione rettificato", pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1,3,5 della voce A del Conto Economico è stato determinato utilizzando la formula Valore della Produzione risultante dalla relazione economico-patrimoniale infrannuale / numero dei mesi cui si riferisce la relazione moltiplicato per 12 oppure utilizzando il valore della produzione rettificato e ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese, allegato all'istanza stessa.

➤ **Le Società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche) comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi** per la richiesta della dilazione di importi superiori a 50.000,00 euro devono compilare il modello denominato ALLEGATO 5 e fornire all'Ente per la riscossione:

- prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'Indice Alfa **in forma aggregata**, riferito ad un periodo chiuso da non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- comunicazione del valore dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa sottoscritta da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - revisori dei conti;
 - consulenti del lavoro;
 - studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci siano avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all'albo dei revisori dei conti,
 - tributaristi (depositari delle scritture contabili)

La comunicazione del valore dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa deve essere relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale. Anche in questo caso, come visto in precedenza, se il periodo di riferimento è infrannuale, ai fini della determinazione dell'indice Alfa occorre indicare se il totale del valore ricavi e proventi è stato determinato utilizzando la formula totale valore ricavi e proventi infrannuali / numero di mesi cui si riferisce il valore stesso x 12 ovvero utilizzando il valore ricavi e proventi relativo all'ultimo esercizio chiuso.

➤ **Le Fondazioni liriche** per richieste di dilazioni di importi superiori a 50.000,00 euro devono compilare il modello denominato ALLEGATO 4 e fornire all'Ente per la Riscossione:

○ Prospetto, approvato dal Collegio dei Revisori di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 367/1996 per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa in forma aggregata riferiti ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione e relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale.

Anche in questo ultimo caso, per la determinazione dell'indice Alfa, nel caso in cui il periodo di riferimento sia infrannuale, è necessario indicare se il totale valore ricavi e proventi è stato determinato utilizzando la formula totale valore ricavi e proventi infrannuali / numero di mesi a cui si riferisce il valore stesso x 12 ovvero utilizzando il totale valore ricavi e proventi risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato .

- Visura camerale aggiornata;
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto

CALCOLO DELL'INDICE DI LIQUIDITA' E DELL'INDICE ALFA

L'**indice di liquidità** di un'azienda si ottiene applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{Liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{Passività correnti}}$$

Dove la **liquidità immediata** è data da:

C) ATTIVO CIRCOLANTE IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:

- Depositi bancari e postali;
- Assegni;
- Denaro e valori in cassa

La **liquidità differita** è data da:

C) ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI ESIGIBILI:

- Verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo;
- Verso le imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo;

- Verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo;
- Verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo;
- Imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo;
- Verso altri esigibili entro l'esercizio successivo

Le **passività correnti** sono date da:

D) DEBITI:

- Obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo;
- Obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso soci per finanziamento esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo;
- Acconti esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo;
- Debiti verso istituti di prev./sic. Sociale esigibili entro l'esercizio successivo;
- Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo.

N.B. Nel totale passivo corrente devono essere inclusi anche i debiti nei confronti di Equitalia e per i quali si vuole richiedere la dilazione di pagamento.

L'Ente per la riscossione ha stabilito che il requisito della temporanea difficoltà tale da consentire l'accesso alla rateazione non sussiste nel caso in cui l'indice di Liquidità sia uguale o superiore a 1. Nel caso in cui, al contrario, tale valore sia inferiore ad 1, per ottenere parere positivo alla richiesta di dilazione occorrerà fare riferimento al valore dell'**Indice Alfa** che comunque non potrà essere inferiore a 3. L'indice Alfa viene calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{debito complessivo}}{\text{valore della produzione}}$$

il tutto moltiplicato per 100

Dove:

- Il **debito complessivo** è comprensivo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella.

Una volta calcolato il valore dell'indice Alfa può essere stabilito il numero di rate concedibili, in quanto l'Ente per la riscossione ha stabilito che se l'indice Alfa è:

- Inferiore a 3 la rateazione NON è ottenibile;
- Compreso tra 3 e 3,5 possono essere concesse al massimo 12 rate;
- Compreso tra 3,6 e 4 possono essere concesse al massimo 18 rate;
- Compreso tra 4,1 e 6 possono essere concesse al massimo 36 rate;
- Compreso tra 6,1 e 8 possono essere concesse al massimo 48 rate;
- Compreso tra 8,1 e 10 possono essere concesse al massimo 60 rate,
- Superiore a 10 possono essere concesse al massimo 72 rate

Patrizia Macri
28 Ottobre 2014